



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

Allegato alla Determinazione del Responsabile dell' Area Sociale e Pubblica Istruzione
n. 33 del 13.08.2018

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU 2018".

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- La Legge Regionale n. 23/05 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/1998;
- La Legge Regionale n.18 del 02.08.2016 con la quale è stato istituito il "Reddito di Inclusione Sociale (REIS)";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 3/16 del 19.06.2018 – "Linee guida per il triennio il 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- La Delibera del Consiglio dell'Unione n. 17 del 13.07.2018 – Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi ai sensi della Legge Regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- La Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 17 del 08.08.2018 avente ad oggetto: "Modalità attuative Programma Reis 2018. Indirizzi al Responsabile del Servizio sociale e Pubblica Istruzione";

RENDE NOTO CHE

Dal giorno 10.08.2018 e fino alle ore 13.00 del giorno 10.09.2018, i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal Programma "REIS – Fondo Regionale per il reddito d'inclusione sociale – Agiudu torrau" secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1

PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per determinati casi specificati (indicati all'art. 3 del presente bando).

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. A) punto 1 della legge regionale 32/2016.

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- ✓ Non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- ✓ Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- ✓ Non possieda imbarcazioni da diporto.

Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste nell'avviso comunale per l'individuazione dei destinatari REIS.

ART. 2

SOGLIE ISEE PER ACCEDERE AL REIS

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura del REIS.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'avviso comunale. A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario indicato nel paragrafo 8.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza dell'avviso comunale, non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza dell'avviso comunale, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

ART. 3

PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

- ✓ servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- ✓ attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- ✓ promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- ✓ promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- ✓ promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- ✓ partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- ✓ laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L'erogazione dei benefici previsti dalla misura del REIS non verrà vincolata alla partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di cittadini:

- ✓ famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- ✓ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n°15/1992 e dalla L.R. n°20/1997;

ART. 4

SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

È definito di seguito l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico.

A parità di caratteristiche del nucleo familiare, l'importo minimo del sussidio economico REIS è stabilito in € 299,00 e l'importo massimo in euro 540,00 per tutti i beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE prevista.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate.

ART. 5

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI CONTRIBUTO REIS

L'entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, e secondo i criteri oggettivi (approvati nel Regolamento dell'unione dei Comuni del Villanova approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 13/07/2018) specificato nella seguente tabella:

N. Componenti il nucleo familiare	Entità del sussidio economico	Durata del progetto e dell'erogazione
1	€ 299	9 mesi
2	€ 399	9 mesi
3	€ 499,00	9 mesi
4 e più	€ 540,00	9 mesi

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimarrà invariata per la durata del progetto salvo i casi di accoglimento successivo di istanza REI (in questo caso si passerà dal contributo pieno al contributo forfettario)

ART. 6

SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I BENEFICIARI REI

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del

progetto personalizzato di cui all'art. 6 [del Decreto Legislativo n. 147] a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale", ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell'avviso comunale è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

La tabella seguente sintetizza i criteri oggettivi per la definizione della durata dell'erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario, che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare.

Numero componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	da 6 a 9 mesi

2	90 euro	da 6 a 9 mesi
3	120 euro	da 6 a 9 mesi
4 e più	150 euro	da 6 a 9 mesi

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dalla data di approvazione definitiva della presente deliberazione, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria indicata nel presente paragrafo.

Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

ART.7

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di presentazione dell'istanza, da inviare al proprio comune di residenza, è definito **improrogabilmente per la data del 10/09/2018 alle h. 13.00**. Alla data di scadenza l'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria, pena l'esclusione dal progetto di cui all'oggetto.

Non potranno essere accettate domande che pervengono presso gli uffici oltre la data di scadenza del medesimo bando.

La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile presso ogni Comune di Residenza, sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Villanova e nei siti istituzionali dell'Unione dei Comuni del Villanova.

La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- ✓ Attestazione ISEE in stato di validità del nucleo familiare rilasciato ai sensi del D.P.C.M;
- ✓ Copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- ✓ Eventuali verbali o certificazioni sanitarie;
- ✓ Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica; Per cittadini stranieri extracomunitari:
- ✓ copia del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di tutta la documentazione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

ARTICOLO 8

COMPETENZE DEL COMUNE

Ogni Comune verificherà la correttezza della documentazione presentata.

Scaduto il termine della presentazione delle domande, l'ufficio servizi sociali provvederà all'esame delle richieste pervenute, alla verifica dei requisiti e a predisporre l'elenco dei beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

ARTICOLO 9

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'Amministrazione comunale potrà agire, in accordo con l'Ente gestore, per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 10 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART.11 PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando e relativa modulistica viene affisso all'Albo Pretorio *On Line* del sito istituzionale dell'Unione del Villanova, è altresì reperibile presso ogni l'Ufficio comunale del Settore Servizi Sociali e sui siti web di ogni Comuni facente parte dell'Unione.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali dei Comune di residenza, negli orari di apertura al pubblico o ai seguenti recapiti telefonici.

Ufficio Servizi Sociali Comune di Villanova Monteleone Tel 079/960406

Ufficio Servizi Sociali Comune di Padria 079/807018

Ufficio Servizi Sociali Comune di Mara 079/805068

Ufficio Servizi Sociali Romana Tel. 079- 925013

Ufficio Servizi Sociali Comune di Montelone Roccadoria 079/925117

Romana, lì 10.08.2018

Il Responsabile del Servizio
Dott ssa Antonella Contini